



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE VII
AMBIENTE

ORDINANZA N. 60 R.O.

li 2.04.2020

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi in violazione al D.L. vo n. 152/2006.

II SINDACO

VISTA la nota Prot. n. 8876 del 26/03/2020, acquisita al N/S prot. n. 10355 del 26/03/2020, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, Settore 1 Polizia Provinciale e Gestione Risorse Umane U.O.S.1.2. - Nucleo Ambientale, comunicava, ai sensi del D.lgs n.152/2006, che, a seguito di esposto e successivi accertamenti svolti da personale di quel Comando Nucleo Ambientale, è stata contestata l'ipotesi di reato prevista dall'art.256, comma 1 lett. b) D.lgs n.152/2006, nei confronti del Sig. L. S., generalizzato nell' Allegato A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, per aver smaltito, in assenza di autorizzazione, tramite sotterramento, nei terreni individuati in Catasto del Comune di Scicli al Foglio 100 P.IIe nn. Omissis e specificate nel predetto Allegato A, rifiuti speciali pericolosi, costituiti da materiale contenente amianto, (spezzoni di lastre c.d. onduline di copertura).

RILEVATO che, con la stessa nota il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, Settore 1 -Polizia Provinciale e Gestione Risorse Umane U.O.S.1.2. - Nucleo Ambientale, invitava questo Ente a predisporre Ordinanza Sindacale, giusta previsione dell'art. 192, comma 3, D.Lgs. n.152/2006, ai fini dell'allontanamento e dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi illecitamente smaltiti.

ATTESO CHE:

- l'art.50, comma 4 D.lgs. n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il "Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge" ed il comma 5 prevede che, " in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale" ;
- il D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare alla parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- l'art. 192 del D.lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga, con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- l'art. 255 del suddetto D.lgs n.152/06, al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192 comma 2, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna, per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3.

CONSIDERATO che l'art. 192, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006 prevede:

1. Il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
2. L'obbligo, per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario ovvero con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
3. Che il Sindaco disponga, con propria ordinanza, le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui procedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate.

PRESO ATTO:

- della necessità di provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti illecitamente smaltiti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale dei terreni individuati in Catasto del Comune di Scicli al Foglio 100 P.lle nn. omissis;
- del configurarsi, altresì, delle fattispecie previste dall'art.192, comma 1 del D.lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

VISTO l'art. 7 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non debba essere comunicato l'avvio del procedimento.

ORDINA

Al Sig. L. S., generalizzato nell' Allegato A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, in qualità di responsabile dello smaltimento illecito, tramite sotterramento, di rifiuti speciali pericolosi costituiti da materiale contenente amianto (spezzoni di lastre c.d. onduline di copertura), presso i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Scicli, individuati nel Catasto Terreni al Foglio 100 P.lle nn. Omissis:

1. provvedere, con la massima urgenza, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti speciali pericolosi, oggetto dello accertamento in premessa richiamato, ed il successivo smaltimento e/o recupero degli stessi, nel modo di legge e tramite ditte autorizzate;
2. ripristinare lo stato originario dei luoghi;
3. comunicare, a questo Comune, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

In caso di accertata inottemperanza, a quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà alla esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti inadempienti ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.lgs 152/2006.

INFORMA

1. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Siciliana, Sezione di Catania, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.
2. Gli atti del procedimento sono tenuti dal Settore VII Ambiente di questo Comune, e ove gli stessi sono visionabili, negli orari di ufficio, e con le attuali modalità di accesso conseguenti alla emergenza sanitaria derivante dal COVID - 19;

3. Responsabile del procedimento è il Titolare P.O. Settore VII Ambiente, Ing. Spanò Guglielmo, raggiungibile, in orario di ufficio, e con salvezza dei periodi di congedo in godimento, al n. 0932 839272, ovvero a mezzo e-mail all' indirizzo g.spano@comune.scicli.rg.it;
4. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente, sebbene sottratto alla pubblicazione, e ciò in ossequio alle statuizioni di cui al GDPR 216/679 e della normativa nazionale tutta in vigore, in materia di trattamento dei dati sensibili, l' Allegato A, qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato, ove sono riportati le generalità del destinatario della presente.

DISPONE

1. Notificare la presente Ordinanza al Sig. L. S., generalizzato nell' Allegato A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Scicli per giorni quindici;
3. Trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Comando di Polizia Municipale, per la predisposizione di adeguati servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto con la presente disposto;
 - Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa, Settore 1 Polizia Provinciale e Gestione Risorse Umane U.O.S.1.2. - Nucleo Ambientale;
 - Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Ragusa;
 - Titolare di P.O. Settore VII Ing. Guglielmo Spanò, per le rimesse competenze di ufficio.

Si certifica la regolarità tecnica
del presente provvedimento e
degli atti allo stesso connessi.

IL TITOLARE P.O.
Settore VII
(Ing. Guglielmo Spanò)



IL SINDACO
(Prof. Vincenzo Giannone)